

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **LA NUOVA “MINI IRES” PER IL 2025**

La “Legge di Bilancio 2025” ha reintrodotta, per il solo 2025, la c.d. “mini Ires”, ovvero l'adozione di un'aliquota ridotta IRES pari al 20% (anziché l'aliquota ordinaria del 24%) da applicare al reddito di impresa dei soggetti che soddisfano le condizioni richieste. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **COMUNICAZIONE DATI AGGIUNTIVI AL MODELLO F24 PER LE RITENUTE DAL 6 FEBBRAIO**

Dal 06.02.2025 è prevista una procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo, per i sostituti d'imposta con numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre 2024 non superiore a 5. In alternativa alla presentazione del modello 770, il sostituto d'imposta può comunicare i dati in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite il modello F24.

- **CERTIFICAZIONE UNICA MODELLO 2025 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024**

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate è stata pubblicata la Certificazione Unica 2025, che i sostituti d'imposta o loro intermediari sono tenuti a trasmettere in via telematica all'Agenzia Entrate e a consegnare ai singoli contribuenti. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina e le novità

- **TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: IN VIGORE IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE – R.E.N.T. RI**

Per il R.E.N.T. RI, in vigore dal 2023, è previsto un periodo di transizione. Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese. In generale, sono state previste modalità di adempimento più semplici rispetto al passato, con la possibilità che i nuovi formulari digitali possano essere esibiti durante il trasporto anche su dispositivi mobili. Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo le novità di tale registro.

### PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 07.02.2025 AL 21.02.2025**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Esterometro: l'Agenzia chiarisce i termini**

Durante gli incontri di Telefisco 2025 l'Agenzia delle Entrate ha replicato ai quesiti fiscali più diffusi. Tra questi viene fornito un chiarimento sull'esterometro e in particolare su operazioni passive con soggetto comunitario. Va ricordato che per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati vanno trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione. A tal proposito le Entrate hanno evidenziato che per data di ricevimento del documento deve intendersi quella di effettiva ricezione della fattura emessa dal fornitore non stabilito e che tale riferimento non può essere letto come alla data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione Iva.

### **Investimenti 4.0: regole del MIMIT per le PMI**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2024, che introduce nuove misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) per investimenti innovativi e sostenibili. L'iniziativa ha una dotazione di oltre 300 milioni e si inserisce nell'ambito del Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027".

Le domande saranno valutate in base a criteri di solidità finanziaria, qualità del progetto e impatto ambientale con una procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi. Il soggetto gestore è Invitalia. I progetti devono avere un valore compreso tra 750.000 euro e 5 milioni di euro e devono essere avviati solo dopo la presentazione della domanda.

### **Decontribuzione SUD PMI al via da febbraio 2025**

Tra le novità della legge di bilancio 2025 si segnala il ritorno dello sgravio contributivo detto "Decontribuzione Sud", anche se con riduzione della percentuale e della platea dei beneficiari (micro e PMI). La commissione europea ha dato l'approvazione e con la circolare 32 del 30 gennaio l'INPS ha fornito tutte le indicazioni operative di dettaglio. L'esposizione in Uniemens può avvenire dal flusso di competenza febbraio 2025. La decontribuzione si applica per i contratti a tempo indeterminato attivi per le imprese con meno di 250 dipendenti nelle regioni meridionali, nello specifico: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Lo sgravio è pari al 25% per il 2025 e si riconferma la progressiva diminuzione che arriva fino al 15% nel 2029.

### **Palladio: cessione tassabile al 26%**





Con la Consulenza Giuridica n 1 del 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla nozione di metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR. La risposta delle Entrate ricorda che il **decreto legislativo n. 251 del 1999**, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, **considera "metalli preziosi" il platino, il palladio, l'oro e l'argento.**

Pertanto, le plusvalenze realizzate con le cessioni a titolo oneroso del palladio, allo stato grezzo o monetato, costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, **da assoggettare all'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.**

### **Decadenza agevolazione prima casa: i comproprietari rispondono in solido**

Con l'ordinanza 2505 del 3 febbraio 2025 la Cassazione sancisce che i comproprietari di un immobile rivenduto prima dei 5 anni, sono responsabili in solido per il pagamento della maggiore imposta che deriva dalla decadenza dall'agevolazione prima casa.

La Corte di cassazione ha richiamato la normativa sull'agevolazione prima casa evidenziando le motivazioni e le conseguenze di tale assunto. In particolare, la stessa Corte evidenzia che la legge impone all'ufficio di effettuare il recupero dell'agevolazione nei confronti degli acquirenti senza riguardo alle singole quote di comproprietà di titolarità di ciascuno di essi.

### **Sostitutiva al 15% su prestazioni medici: non spetta alla sanità privata**

Con la Consulenza Giuridica n 2 del 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sull'applicazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 72/2024: l'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi erogati per prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale. L'agenzia evidenzia che, come chiarito nell'interpello 264/2024, i commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto richiamano esplicitamente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità triennio 2019/2021, del 23 gennaio 2024, e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità triennio 2019/2021 che si applicano al personale del Servizio sanitario nazionale». Si ritiene quindi che **l'imposta sostitutiva non possa essere applicata ai compensi erogati al personale della sanità privata accreditata** che non applicano tali contratti.

### **AI Act: dal 2 febbraio in vigore alcune norme per l'intelligenza artificiale**

Dal mese di agosto scorso è in vigore il Regolamento n 1689/2024 pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea del 12 luglio 2024 noto come "AI Act o regolamento per l'intelligenza artificiale". Il primo passaggio operativo è quello del 2 febbraio 2025, data dalla quale sono in vigore:

- ◆ Capo I – Disposizioni generali: definisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni chiave del regolamento.
- ◆ Capo II – Pratiche vietate: stabilisce il divieto di utilizzo per sistemi di IA considerati a rischio inaccettabile, come quelli che utilizzano tecniche manipolative o ingannevoli, sistemi di punteggio sociale e alcune forme di identificazione biometrica remota.



Sebbene questi divieti siano effettivi dal 2 febbraio 2025, le sanzioni per tali norme saranno applicabili solo a partire dal 2 agosto 2025. Occorreranno anche altri provvedimenti attuativi per l'attuazione completa del Regolamento

### **Lavoro domestico: tabella stipendi minimi e contributi 2025**

Si è tenuto presso il Ministero del Lavoro l'incontro tra le organizzazioni sindacali e datoriali, per l'adeguamento dei minimi retributivi di colf, badanti e baby-sitter per il 2025, sulla base della variazione dell'inflazione 2024.

Non è ancora stato pubblicato il decreto ministeriale ma le associazioni hanno pubblicato le tabelle aggiornate, con i valori applicabili dal 1° gennaio 2025.

L'aumento che è stato definito è lieve, pari allo 0,96% rispetto agli importi dello scorso anno. Questo comporta ad esempio i seguenti incrementi salariali:

- ◆ Per una baby-sitter la retribuzione minima oraria passa da 7,03 a 7,10 euro all'ora;
- ◆ per una Colf al livello B passa da 6,62 a 6,68 euro;

per le badanti conviventi con persona non autosufficiente (livello Cs) sale di 10,82 euro, arrivando a 1.137,86 euro al mese. Qui la [tabella completa delle retribuzioni 2025](#)

Va ricordato che i contributi previdenziali 2025 sono stati indicati dall'INPS nella [circolare 29 del 30 gennaio 2025](#).

Concludiamo informando che l'Agenzia ha reso disponibili con il [Provvedimento n 2597 del 31 gennaio](#) le **regole operative per la Dichiarazione semplificata alternativa al modello 770** che i sostituti d'imposta possono utilizzare, trasmettendola unitamente al modello F24, **a partire dal 6 febbraio 2025**.



## LA NUOVA "MINI IRES" PER IL 2025

La "**Legge di Bilancio 2025**" ha reintrodotto, per il **solo 2025**, la **c.d. "mini Ires"**, ovvero l'adozione di **un'aliquota ridotta IRES pari al 20%** (anziché l'aliquota ordinaria del 24%) da applicare al reddito di impresa dei soggetti che soddisfano le **condizioni richieste**. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

LA NUOVA "MINI IRES" PER IL 2025			
<p><b>PREMESSA</b></p>	<p>La "<b>Legge di Bilancio 2025</b>" <b>adotta una misura temporanea di agevolazione</b> del reddito d'impresa conseguito dai <b>soggetti IRES</b>. Il beneficio è destinato alle <b>imprese</b> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>accantonano almeno l'80% dell'utile</b> di esercizio ad apposita riserva;</li> <li>◆ effettuano <b>investimenti in beni strumentali nuovi</b>;</li> <li>◆ effettuano <b>nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato</b> con un <b>incremento occupazionale almeno dell'1%</b> rispetto al 2024.</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> <p><b>MINI IRES (SOLO PER 2025)</b></p> </div> <div style="border: 1px solid #007bff; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 300px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>società di capitali e altri soggetti IRES</b></li> <li>◆ <b>accantonamento 80% utile esercizio 2024 a riserva</b></li> <li>◆ <b>investimenti in beni strumentali nuovi (industria 4.0 e transizione 5.0)</b></li> <li>◆ <b>nuove assunzioni lavoratori a tempo indeterminato con incremento</b></li> </ul> </div> </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: center;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-top: 10px; width: 300px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>ALIQUOTA IRES DEL 20%</b></li> <li>◆ <b>ACCONTI 2026 SU IMPOSTA 2025 SENZA AGEVOLAZIONE</b></li> <li>◆ <b>DECADENZA AGEVOLAZIONE SE DISTRIBUITO UTILE ACCANTONATO O/E DISINVESTIMENTO NUOVI BENI STRUMENTALI</b></li> </ul> </div>		
<p><b>CONDIZIONI DI ACCESSO</b></p>	<p>L'agevolazione in esame, ovvero la riduzione dell'aliquota Ires dal 24% al 20%, spetta ai soggetti Ires al verificarsi di <b>alcune condizioni</b> che devono sussistere <b>contemporaneamente</b>.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; margin-top: 20px; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>CONDIZIONI DI ACCESSO MINI IRES</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><b>Accantonamento in</b></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table> </div>	<b>Accantonamento in</b>	
<b>Accantonamento in</b>			



	<p>apposita riserva di una quota non inferiore <b>all'80% dell'utile dell'esercizio</b> in corso al 31/12/2024 (ovvero, per i "soggetti solari", il <b>2024</b>)</p>	
<p>Destinazione di un importo non inferiore al <b>30% dell'utile</b> accantonato nella predetta riserva e <b>comunque non inferiore al 24% dell'utile</b> dell'esercizio in corso al <b>31.12.2023</b> ad <b>investimenti di beni strumentali nuovi.</b></p>	<p>Più nel dettaglio, deve trattarsi di <b>investimenti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in <b>beni strumentali nuovi</b>, anche il leasing, destinati a strutture <b>produttive</b> in Italia rientranti <b>nell'Industria 4.0 e Transazione 5.0</b>;</li> <li>◆ <b>realizzati dal 01.01.2025</b> ed <b>entro</b> la scadenza del <b>termine di presentazione del modello Redditi</b> relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (ovvero, ad oggi<sup>1</sup>, per imprese con anno solare entro il <b>31.10.2026</b>);</li> <li>◆ di <b>ammontare non inferiore ad euro 20.000</b></li> </ul>	
<p>Nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (ovvero nel <b>2025</b>) <b>effettuare nuove assunzioni di lavoratori</b> con contratto a <b>tempo indeterminato</b> che costituiscono un <b>incremento occupazionale almeno pari all'1%</b> dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di imposta in corso al 31.12.2024 (ovvero <b>nel 2024</b>) e comunque non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato</p>	<p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nel 2025 il numero di unità lavorative per anno (<b>ULA</b>) <b>non deve diminuire rispetto alla media del triennio</b> precedente, <b>2024-2022</b>;</li> <li>◆ <b>l'impresa non deve aver fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG)</b> nell'esercizio in corso al 31.12.2024 e in quello successivo (per i "soggetti solari" nel <b>2024 e 2025</b>), ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.</li> </ul>	
<p> <b>Mancano ancora le modalità attuative</b> delle nuove disposizioni che sono demandate ad un <b>decreto MEF</b>; allo stesso modo saranno disciplinate le <b>modalità operative di recupero dell'agevolazione</b> nei casi di decadenza dalla stessa. Lo stesso decreto dovrebbe introdurre le opportune <b>disposizioni di coordinamento con altre norme</b></p>		

<sup>1</sup> se la normativa di cui all'art. 2, comma 2 del D.P.R. 322/1998 non varia.





	<p><b>dell'ordinamento tributario.</b></p> <p>Al momento, <b>non sembra esserci incompatibilità</b> fra l'aliquota Ires ridotta e i <b>regimi agevolativi beni "4.0" e "5.0"</b>: in altre parole, l'agevolazione Ires non esclude la possibilità di poter beneficiare anche dei crediti d'imposta relativi all'acquisto dei beni strumentali.</p>
<b>DECADENZA</b>	<p>Le <b>imprese beneficiarie</b> dell'agevolazione <b>decadono</b> (con conseguente recupero della stessa agevolazione) nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ entro il <b>secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024</b> (ovvero, per i "soggetti solari", entro il 31.12.2026) la <b>quota di utile accantonata a riserva sia distribuita</b>;</li><li>◆ entro il <b>quinto periodo di imposta successivo</b> a quello in cui è stato realizzato l'investimento, i <b>beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee</b> all'esercizio di <b>attività di impresa</b>, ovvero destinati a stabilimenti e strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto.</li></ul>
<b>ACCONTI 2026</b>	<p>L'acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025 (per i "soggetti solari" <b>il 2026</b>) è determinato <b>assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando l'agevolazione in esame.</b></p>



## COMUNICAZIONE DATI AGGIUNTIVI AL MODELLO F24 PER LE RITENUTE DAL 6 FEBBRAIO

A partire dal periodo d'imposta 2025 il D.Lgs 1/2024 ha previsto una **procedura semplificata** di **comunicazione** dei **dati** sulle **ritenute** relative ai **redditi di lavoro dipendente** e **autonomo**, utilizzabile dai sostituti d'imposta con un **numero complessivo** di **dipendenti** al 31 dicembre dell'anno precedente **non superiore a 5**.

Pertanto, in **alternativa** alla **presentazione** del modello **770**, dal **06.02.2025** il **sostituto** d'imposta può **comunicare** gli specifici **dati** individuati con il **provvedimento n. 25978 del 31.01.2025** in occasione dei **versamenti mensili** delle **ritenute** effettuati tramite il **modello F24**.

COMUNICAZIONE DATI AGGIUNTIVI AL MODELLO F24 PER LE RITENUTE DAL 6 FEBBRAIO	
<b>PREMESSA</b>	<p>Per le <b>ritenute</b> sui <b>redditi di lavoro</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>dipendente</b>, e</li><li>◆ <b>autonomo</b>,</li></ul> <p>il c.d. "<b>Decreto Adempimenti</b>"<sup>2</sup> ha introdotto, <b>dall'anno 2025</b>, una <b>modalità semplificata</b> di presentazione del <b>modello 770</b> per i sostituti d'imposta che, in via sperimentale, presentano un <b>numero complessivo</b> di <b>dipendenti</b> al <b>31 dicembre</b> dell'<b>anno precedente non superiore a 5</b>.</p> <p>In particolare, i soggetti obbligati alla presentazione di tale dichiarativo possono effettuare i <b>versamenti mensili</b> delle ritenute e trattenute <b>indicando anche</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ l'<b>importo</b> delle <b>ritenute e trattenute</b> operate;</li><li>◆ gli eventuali <b>importi a credito</b>;</li><li>◆ gli <b>altri dati individuati</b> con apposito <b>provvedimento</b> del direttore dell'<b>Agenzia delle Entrate</b>.</li></ul> <p>In questo modo le <b>comunicazioni</b> dei suddetti <b>dati</b> sono <b>equiparate</b> all'<b>indicazione</b> degli stessi nel <b>modello 770</b>.</p> <p>Con il <a href="#">provvedimento n. 25978 del 31.01.2025</a> sono state definite le <b>modalità</b> di <b>svolgimento</b> della <b>nuova procedura</b> e sono stati <b>individuati</b> i <b>dati</b> che i sostituti d'imposta dovranno <b>trasmettere unitamente</b> al <b>modello F24</b>, come alternativa alla presentazione del modello 770.</p> <p>A tal fine è stata inoltre <b>approvata</b> la <b>nuova versione</b> delle <b>specifiche tecniche</b> per l'<b>invio telematico</b> del <b>modello F24</b> – contenute nell'allegato 3 al presente provvedimento – per consentire la comunicazione delle menzionate informazioni riepilogate in un apposito nuovo prospetto.</p>

<sup>2</sup> art. 16 del D.Lgs 1/2024.



## AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni in questione possono essere **applicate**, come visto a **decorrere** dai **versamenti** relativi alle **dichiarazioni** dei sostituti d'imposta dell'**anno d'imposta 2025**, dai **sostituti d'imposta**<sup>3</sup> che:

a)	<b>corrispondono esclusivamente compensi</b> , sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti <b>redditi di lavoro dipendente o autonomo</b> , ovvero a questi <b>assimilati</b>
b)	sono <b>obbligati a operare ritenute e trattenute</b> alla fonte
c)	<b>effettuano il versamento</b> delle suddette <b>ritenute e trattenute</b> presentando il <b>modello F24 esclusivamente</b> mediante i <b>servizi telematici</b> dell'Agenzia delle Entrate <sup>4</sup>
d)	<b>al 31 dicembre dell'anno precedente</b> avevano un <b>numero complessivo di dipendenti non superiore a 5</b>



Come anticipato, tali disposizioni si applicano alle **ritenute e trattenute** da **versare** e ai **crediti maturati** dai sostituti d'imposta utilizzati in **compensazione** tramite modello **F24**, identificati dai relativi **codici tributo** elencati nell'allegato 1 al provvedimento in questione.

## COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE RITENUTE E TRATTENUTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI

In **alternativa** alla presentazione del modello 770, i soggetti visti in precedenza **comunicano all'Agenzia delle Entrate** i seguenti **dati**:

- ◆ l'**ammontare** delle **ritenute e trattenute** operate, indicando
  - ✓ il relativo **codice tributo**, e
  - ✓ il **periodo di riferimento**;
- ◆ in caso di **trattenute** relative alle **addizionali regionale e comunale** all'IRPEF la **Regione** o il **Comune** a cui si riferiscono;
- ◆ la presenza delle **fattispecie/"note"** elencate nell'allegato 2 al provvedimento e rappresentate in seguito

A)	il sostituto ha effettuato i versamenti entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi <sup>5</sup>
B)	il versamento si riferisce a ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati <sup>6</sup> su somme e valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ relativi al 2025;</li> <li>◆ erogati entro il 12.01.2026</li> </ul>
D)	il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026

<sup>3</sup> soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. 600/1973.

<sup>4</sup> con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

<sup>5</sup> scadenza prevista dall'art. 2, comma 1 del D.P.R. 445/1997 per i sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ai "vecchi" due milioni di lire.

<sup>6</sup> ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973.





Il modello F24 è soggetto alle **disposizioni** e alle **procedure di controllo** pro-tempore vigenti per i **versamenti unitari con compensazione** c.d. **"orizzontale"** effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

In caso di **scarto** del modello **F24**:

- ◆ resta **valida** la **comunicazione** dei dati, e
- ◆ il **versamento** delle **ritenute** e **trattenute** operate dovrà essere effettuato con **separato modello F24** ordinario – se necessario avvalendosi del **ravvedimento operoso**.

## DISPOSIZIONI FINALI

Le **comunicazioni** dei dati **effettuate** ai sensi del provvedimento in commento:

sono **equiparate**, a tutti gli effetti, all'esposizione dei medesimi dati nel 770, anche ai fini del **controllo automatizzato**. Restano comunque **fermi** gli **altri obblighi** dei sostituti d'imposta e le **ordinarie scadenze** per il versamento delle ritenute e trattenute operate, secondo le disposizioni vigenti

sono **effettuate entro il 31 ottobre** dell'**anno successivo** a quello di riferimento<sup>7</sup> – anche in mancanza, in tutto o in parte, dei versamenti delle ritenute e trattenute operate

I **sostituti d'imposta** che **non si avvalgono** delle disposizioni sono tenuti alla **presentazione** del modello 770 per l'**intero anno di riferimento**: la presentazione di simile dichiarazione equivale alla **scelta** di **non avvalersi** delle disposizioni in questione.

L'**annullamento** e la **sostituzione** dei **dati comunicati** sulla scorta del presente provvedimento possono comunque avvenire nei **limiti** di quanto previsto dalle richiamate **specifiche tecniche**<sup>8</sup>.



Da notare comunque che, per le **ritenute** e **trattenute operate** nei **mesi di gennaio e febbraio 2025**, i sostituti d'imposta che optano per il presente **invio semplificato** dei **dati** possono:

<sup>7</sup> scadenza del termine di presentazione della suddetta dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta per l'anno di interesse.  
<sup>8</sup> paragrafo 2.8.





- ◆ **effettuare** i relativi **versamenti** tramite modello **F24**, entro le ordinarie scadenze, e poi
- ◆ **trasmettere** i relativi **dati entro il 30.04.2025**.



## CERTIFICAZIONE UNICA MODELLO 2025 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024

Con provvedimento del Direttore dell'Agenda Entrate è stata pubblicata la **Certificazione Unica 2025**, che i **sostituti d'imposta** o loro **intermediari** sono tenuti a **trasmettere** in **via telematica** all'**Agenda Entrate** e a **consegnare** ai singoli **contribuenti**.

L'obiettivo della CU è **attestare** l'ammontare delle **somme riconosciute** ai percipienti nel **periodo d'imposta 2024** a titolo di **redditi di lavoro dipendente**, equiparati ed assimilati, lavoro **autonomo**, **provvigioni** e **redditi diversi** nonché i **corrispettivi** derivanti dai contratti di **locazioni brevi** e, da ultimi, i **dati previdenziali** ed **assistenziali** relativi alla contribuzione versata o dovuta ai rispettivi enti.

CERTIFICAZIONE UNICA MODELLO 2025 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024	
PREMESSA	Il <a href="#">provvedimento n. 9454 del 15.01.2025</a> ha approvato il modello di <b>Certificazione Unica (CU) 2025</b> da trasmettere all'Agenda Entrate per attestare:
	I'ammontare complessivo dei <b>redditi di lavoro dipendente</b> , equiparati ed assimilati <sup>9</sup> corrisposti nell'anno 2024 ed assoggettati: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ a tassazione <b>ordinaria</b>,</li><li>◆ a tassazione <b>separata</b>,</li><li>◆ a <b>ritenuta</b> a titolo d'<b>imposta</b>, e</li><li>◆ ad <b>imposta sostitutiva</b></li></ul>
	I'ammontare complessivo dei <b>redditi di lavoro autonomo</b> , <b>provvigioni</b> e redditi <b>diversi</b> <sup>10</sup>
	I'ammontare complessivo delle <b>provvigioni</b> corrisposte nel 2024
	I'ammontare complessivo dei <b>compensi</b> erogati nel 2024 a seguito di procedure di <b>pignoramenti presso terzi</b>
	I'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di <b>procedure di esproprio</b>
	I'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2024 per <b>prestazioni relative a contratti d'appalto</b>
	I'ammontare complessivo delle <b>indennità</b> corrisposte per <ul style="list-style-type: none"><li>◆ la <b>cessazione</b> dei rapporti di agenzia,</li><li>◆ la <b>cessazione</b> delle <b>funzioni notarili</b>, e</li><li>◆ per la <b>cessazione</b> dell'<b>attività sportiva</b> quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma</li></ul>
	I'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni ( <b>locazioni brevi</b> )
	le <b>ritenute d'acconto</b> operate
	le <b>detrazioni</b> effettuate
	I'ammontare dei <b>redditi</b> corrisposti nel 2024 che <b>non</b> hanno <b>concorso</b> alla <b>formazione</b> del <b>reddito imponibile</b> ai fini fiscali e contributivi, oltre che dei <b>dati previdenziali ed</b>

<sup>9</sup> di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR.

<sup>10</sup> di cui agli artt. 53 e 67, comma 1 dello stesso TUIR.



	<p><b>assistenziali</b> relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali</p>	
<p><b>CHI È OBBLIGATO ALL'INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA?</b></p>	<p>Sono tenuti all'invio del flusso telematico all'Agenzia Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>entro il 17.03.2025</b>, ovvero</li> <li>◆ <b>entro il 31.03.2025</b> se contenenti <b>esclusivamente redditi</b> che derivano da prestazioni di <b>lavoro autonomo</b> rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, coloro che nel <b>2024</b> hanno <b>corrisposto somme o valori</b> soggetti a <b>ritenuta alla fonte</b><sup>11</sup>. <p>Sono altresì obbligati a trasmettere la Certificazione Unica quanti nel 2024 <b>hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e / o premi assicurativi dovuti all'INAIL</b>.</p> <p>La CU dev'essere inoltre presentata dai <b>soggetti</b>, comprese le Pubbliche amministrazioni, che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, <b>assoggettati però alla contribuzione dovuta alle Gestioni dell'INPS</b>, trattasi, ad esempio, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia;</li> <li>◆ università, per quanti sono interessati da dottorati di ricerca.</li> </ul> <p>A tal fine, i soggetti sopra descritti comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella sezione sui dati previdenziali e assistenziali.</p> <p><b>Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL</b> comunicano grazie alla CU i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto.</p> <p>In particolare, <b>devono presentare</b> la Certificazione Unica:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>tutti i soggetti tenuti ad <b>assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali</b> i lavoratori per i quali ricorre la <b>tutela obbligatoria</b> ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa di cui all'articolo 4, commi 5 e 5-bis, del decreto – legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989.</i></p> </div> <p>nonché i <b>dati assicurativi</b> riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.</p> </li></ul>	
<p><b>ESONERO PER I FORFETTARI</b></p>	<p>L'art. 3 del c.d. "Decreto Adempimenti"<sup>12</sup> dispone che, a decorrere <b>dall'anno d'imposta 2024</b>, i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai <b>contribuenti che applicano il regime forfettario</b><sup>13</sup>, ovvero</li> <li>◆ a quelli che rientrano nel <b>regime fiscale di vantaggio</b><sup>14</sup>,</li> </ul> <p><b>sono esonerati dagli adempimenti legati all'invio della CU.</b></p>	
<p><b>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA</b></p>	<p>Come anticipato, il <b>termine ultimo</b> per effettuare l'<b>invio telematico</b> all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle certificazioni uniche è <b>fissato</b>, in <b>generale</b>, al <b>17.03.2025</b> ovvero al:</p>	


<sup>11</sup> ai sensi del D.P.R. 600/1973 artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29; del D.P.R. 42/1988 art. 33, comma 4; della Legge 413/1991 art. 21, comma 15.

<sup>12</sup> D.Lgs 1/2024.

<sup>13</sup> di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.

<sup>14</sup> di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011.



<b>CERTIFICAZIONE UNICA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>31.03.2025</b> per le certificazioni relative ai <b>redditi di lavoro autonomo</b>, rientranti nell'esercizio di <b>arte o professione abituale</b>;</li><li>◆ <b>31.10.2025</b> per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi <b>esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata</b>.</li></ul> <p>Una delle <b>novità</b> delle CU 2025 è proprio la richiamata <b>presenza delle 3 diverse scadenze</b> per la presentazione telematica delle certificazioni all'Agenzia Entrate</p>
<b>COME SI TRASMETTE LA CERTIFICAZIONE UNICA?</b>	<p>La Certificazione Unica può essere <b>trasmessa</b> all'Agenzia Entrate <b>esclusivamente</b> per via <b>telematica</b>, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>direttamente</b> dal <b>soggetto obbligato</b> all'invio;</li><li>◆ a mezzo di un <b>intermediario abilitato</b>.</li></ul> <p> Il <b>flusso</b> si considera <b>trasmesso</b> nel <b>giorno</b> in cui si è <b>conclusa</b> la <b>ricezione</b> dei <b>dati</b> da parte dell'AE. La <b>prova</b> della <b>presentazione</b> del flusso telematico è fornita dalla <b>comunicazione</b> attestante l'<b>avvenuto ricevimento</b> dei <b>dati</b>, rilasciata anch'essa per via telematica.</p> <p>Il servizio telematico dell'AE restituisce, immediatamente dopo l'invio del flusso, un messaggio che conferma esclusivamente l'avvenuta ricezione del file; soltanto in un secondo momento l'utente ottiene un documento che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti. Solo quest'ultima ricevuta, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione e <b>rappresenta la prova dell'invio delle CU</b>.</p> <div data-bbox="427 1111 1469 1406"><p><b>DUE MODALITA' ALTERNATIVE DI INVIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>Invio direttamente dal soggetto obbligato all'invio</li><li>Invio per il tramite di un intermediario</li></ul><p><b>IL FLUSSO SI CONSIDERA TRASMESSO NEL GIORNO IN CUI SI CONCLUDE LA RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DELL'AE</b></p></div> <p>Il <b>flusso telematico</b> da inviare all'AE si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>Frontespizio</b>;</li><li>◆ <b>Quadro CT</b>;</li><li>◆ <b>Certificazione Unica 2025</b>.</li></ul> <p>È data <b>facoltà</b> ai sostituti d'imposta di <b>suddividere</b> il <b>flusso telematico</b> destinato all'AE, inviando oltre al frontespizio e l'eventuale quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati <b>separatamente dalle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi</b>.</p> <p>È possibile <b>effettuare flussi telematici distinti</b> anche nel caso di <b>invio</b> di <b>sole certificazioni dati lavoro dipendente</b>, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.</p>



<p><b>CONSEGNA CU AI SOGGETTI PERCIPIENTI</b></p>	<p>In <b>aggiunta</b> all'<b>invio</b> in <b>via telematica</b> all'Agenzia Entrate, i <b>sostituti d'imposta</b> sono tenuti a <b>trasmettere</b> le <b>certificazioni</b> uniche ai soggetti <b>percipienti</b> i redditi interessati dalle CU <b>entro il 17.03.2025</b>.</p> <p> Si ricorda che in caso di <b>cessazione</b> del <b>rapporto di lavoro</b> la CU dev'essere consegnata <b>entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente</b>.</p> <p>È <b>facoltà</b> del <b>sostituto d'imposta</b> <b>trasmettere</b> al contribuente la <b>CU sintetica</b> in forma <b>cartacea</b> o <b>elettronica</b>, a patto che sia <b>garantita</b> in quest'ultimo caso la <b>possibilità</b> di <b>entrare</b> nella <b>disponibilità</b> della <b>medesima</b> e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.</p> <p>La modalità di consegna elettronica può essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica, mentre dev'essere esclusa, a titolo di esempio, <b>nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto, ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro</b>.</p>				
<p><b>ANNULLAMENTO O SOSTITUZIONE DELLA CU</b></p>	<p>Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, <b>prima</b> della <b>scadenza</b> del termine di presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>annullare</b> una certificazione già inviata, deve compilarne una nuova, con riguardo alla sola parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, <b>barrando nel frontespizio la casella "Annullamento"</b>;</li> <li>◆ <b>sostituire</b> una certificazione già presentata, è tenuto a compilarne una nuova, comprensiva delle modifiche, <b>barrando la casella "Sostituzione" del frontespizio</b>.</li> </ul> <p>Qualora si proceda alla <b>sostituzione / annullamento</b> di una certificazione già validamente trasmessa, è <b>necessario predisporre "una nuova Comunicazione contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire"</b>.</p> <p>Pertanto, nel <b>medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire e annullare</b>.</p>				
<p><b>CU SINTETICA E ORDINARIA</b></p>	<p>La Certificazione Unica è formata da <b>due modelli</b>:</p> <table border="1" data-bbox="414 1568 1420 1814"> <tr> <td data-bbox="414 1568 667 1713"> <p><b>CU sintetica</b></p> </td> <td data-bbox="667 1568 1420 1713"> <p>da consegnare ai soggetti percipienti e, in ragione della sua funzione, caratterizzata da un numero di informazioni inferiori rispetto al modello ordinario</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1713 667 1814"> <p><b>CU ordinaria</b></p> </td> <td data-bbox="667 1713 1420 1814"> <p>da inviare all'Agenzia Entrate e finalizzata anche alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata</p> </td> </tr> </table>	<p><b>CU sintetica</b></p>	<p>da consegnare ai soggetti percipienti e, in ragione della sua funzione, caratterizzata da un numero di informazioni inferiori rispetto al modello ordinario</p>	<p><b>CU ordinaria</b></p>	<p>da inviare all'Agenzia Entrate e finalizzata anche alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata</p>
<p><b>CU sintetica</b></p>	<p>da consegnare ai soggetti percipienti e, in ragione della sua funzione, caratterizzata da un numero di informazioni inferiori rispetto al modello ordinario</p>				
<p><b>CU ordinaria</b></p>	<p>da inviare all'Agenzia Entrate e finalizzata anche alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata</p>				
<p><b>CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE DELLA CU</b></p>	<p>A fronte di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta se trattasi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>assenza di prosecuzione dell'attività</b> da parte di <b>altro soggetto</b> (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa) la CU dev'essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto</li> </ul>				



	<p>del soggetto estinto;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>prosecuzione dell'attività</b> da parte di <b>altro soggetto</b> (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche) colui che succede nei precedenti rapporti è tenuto a trasmettere la CU comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.<p>Per le operazioni straordinarie che invece non comportano l'estinzione del soggetto, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta (è il caso ad esempio di trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda) <b>gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.</b></p><p>A fronte invece delle <b>successioni mortis causa</b>:</p><ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, la CU dev'essere presentata da uno degli eredi stessi</b>, in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato, avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, all'interno del riquadro "<i>Dati relativi al sostituto</i>" e nelle certificazioni intestate ai percipienti, i dati del sostituto d'imposta deceduto e nel riquadro "<i>Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione</i>" quelli dell'erede che la sottoscrive;</li><li>◆ <b>con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede</b>, nel caso di successione avvenuta nel periodo d'imposta 2024 o nel 2025 ante presentazione della Certificazione Unica, <b>l'erede stesso ha l'obbligo di presentare la CU</b> anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto.</li></ul></li></ul>
<b>LE NOVITÀ DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2025</b>	<p>All'interno della Certificazione Unica 2025 nei <b>campi 474 e 475</b> dev'essere indicato il <b>valore</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ delle eventuali <b>erogazioni in natura</b>, nonché</li><li>◆ dei <b>compensi in natura</b> concessi nel corso del rapporto,</li></ul> <p><b>indipendentemente dal loro valore.</b></p> <p>Se l'importo complessivo di dette erogazioni è superiore nel periodo d'imposta, rispettivamente, <b>ad euro 1.000,00 o ad euro 2.000,00</b> lo stesso <b>concorre interamente a formare il reddito.</b></p> <p>In particolare, nel <b>punto 474</b> va indicata la <b>quota di erogazioni in natura</b> e dei <b>compensi in natura comunque erogati</b>, a prescindere dal loro ammontare, per i quali l'art. 51, comma 3 del TUIR ha previsto la <b>non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non eccedente i 1.000,00 euro.</b></p> <p>Il successivo <b>punto 475</b> contiene la <b>quota di erogazione in natura</b> comunque <b>corrisposta a prescindere dal loro ammontare</b> per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non eccedente i</p>



2.000,00 euro.

Il c.d. "Decreto Omnibus"<sup>15</sup>, così come successivamente modificato dal D.L. 167/2024, ha previsto l'**erogazione** per l'anno **2024** del c.d. "**bonus Natale**", un'**indennità**:

- ◆ dell'**importo** pari a **100,00 euro**;
- ◆ **rapportata** al **periodo** di **lavoro**;
- ◆ che **non concorre** alla **formazione** del **reddito complessivo**;

a **beneficio** dei **lavoratori dipendenti** che si trovino in particolari situazioni economiche e familiari. Con riguardo alla misura in parola nel **punto 721** della CU dev'essere indicato il **reddito di lavoro dipendente**<sup>16</sup> – con **esclusione** di quelli relativi alle **pensioni** di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati<sup>17</sup> – al fine di **verificare** che l'**imposta lorda** calcolata sui predetti redditi sia di importo **superiore** alla relativa **detrazione spettante**<sup>18</sup>.



Per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell'imposta sostitutiva applicabile ai **premi di risultato e alle mance**, si ritiene che il **reddito di lavoro dipendente** assoggettato ad **imposta sostitutiva** debba comunque essere **sommato** ai **redditi tassati ordinariamente** per la **verifica** della **capienza** dell'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Nei successivi **punti**:

- ◆ **723** dev'essere indicato l'**importo** dell'**indennità** che il sostituto d'imposta ha **erogato** al **dipendente**;
- ◆ **724** si riporta l'importo dell'**indennità** che il sostituto ha riconosciuto ma **non erogato** al **dipendente**.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero dell'indennità precedentemente erogata, si indica nel punto 725 l'ammontare dell'indennità stessa recuperata entro le operazioni di conguaglio.

Il **punto 726** riporta invece il **numero di giorni** di **lavoro dipendente**, sempre con esclusione di quelli di pensione, **compresi** nel **periodo di durata del rapporto di lavoro** per i quali il percipiente ha **diritto alla detrazione** di cui sopra. Tale punto va **compilato** solo se **diverso** da quanto indicato al **punto 6** della sezione "**Dati fiscali**".

Da ultimo, il sostituto d'imposta che rilascia la CU deve tenere conto, su **richiesta del lavoratore**, dei **dati** relativi all'**indennità erogata da precedenti sostituti** (per esempio per effetto di **rapporti cessati**): in tal caso nei **punti da 727 a 730** devono essere riportati i dati di **dettaglio**, mentre nel **punto 731** il **codice fiscale** del **precedente sostituto** d'imposta.

INDENNITÀ TREDICESIMA MENSILITÀ	Redditi di lavoro dipendente 721	Indennità erogata 723	Indennità non erogata 724	Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio 725	Giorni lavoro dipendente 726
	Redditi di lavoro dipendente 727	indennità erogata 728	Indennità non erogata 729	Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio 730	Codice fiscale sostituto 731

<sup>15</sup> art. 2-bis del D.L. 113/20

<sup>16</sup> cui all'art. 49 del TUIR,

<sup>17</sup> indicati nel comma 2, lettera a) del medesimo articolo.

<sup>18</sup> ai sensi dell'art. 13, comma 1 del TUIR stesso.





Si segnala in conclusione che dal 2025 la Certificazione Unica si arricchisce di **un'apposita sezione contenente i dati dei soggetti per i quali è riconosciuto dall'INPS l'Assegno Unico Universale.**

Tali informazioni, segnalate dall'Istituto, in analogia con quanto già previsto per le informazioni relative ai **familiari fiscalmente a carico** ai fini del calcolo delle relative detrazioni, sono utilizzate dall'AE per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.



# TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: IN VIGORE IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE – R.E.N.T.RI

## INTRODUZIONE

Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto n 59 del 4 aprile 2023** (“Decreto Rentri”) recante la disciplina del **sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità**. Con comunicato<sup>19</sup> del MASE è stato spiegato come il **provvedimento oltre ad assicurare l'attività di controllo sui rifiuti, mette a disposizione di imprese e settore pubblico dati, servizi e informazioni, e promuove l'economia circolare e il recupero di materia**.

**Per il R.E.N.T. RI, in vigore già dal 15 giugno 2023, è previsto un ampio periodo di transizione, così che i soggetti obbligati hanno potuto aderirvi in un arco temporale che andava dai 18 ai 30 mesi. Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: dai 100 euro, ai 15 euro per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai 60 euro ai 10 euro.**

In generale, sono state previste modalità di **adempimento più semplici rispetto al passato**, con la possibilità che i nuovi formulari digitali possano essere esibiti durante il trasporto anche su dispositivi mobili.

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo nel dettaglio le novità di tale registro.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa è il Registro Nazionale Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri) e come si articola?**
2. **Chi è tenuto ad iscriversi al Registro?**
3. **Che cosa è il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti?**
4. **Quali sono le tempistiche di iscrizione al Registro?**
5. **Quali sono gli obblighi che scattano dal momento dell'iscrizione?**
6. **In cosa consiste la possibilità di delega?**

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. CHE COSA È IL REGISTRO NAZIONALE TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (R.E.N.T.RI) E COME SI ARTICOLA?

**R.1.** Il R.E.N.T.Ri si articola in **procedure e strumenti integrati** nella nuova **piattaforma telematica**.

<sup>19</sup> Comunicato del 3 giugno 2023.



Il modello di gestione digitale prevede:

- ◆ l'emissione dei **Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR)** per il trasporto; e
- ◆ la tenuta dei **registri cronologici di carico e scarico**.

Il R.E.N.T.Ri consente la dematerializzazione della documentazione cartacea al fine di migliorare il sistema di tracciabilità dei rifiuti e i controlli di sicurezza.



Per i **soggetti non obbligati all'iscrizione** al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti **adempimenti** potranno continuare a essere assolti tramite i **formati cartacei**.

Il R.E.N.T.Ri è gestito dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** e utilizza la piattaforma dell'Albo nazionale gestori ambientali connessa alla rete telematica delle Camere di commercio.

È articolato in **due sezioni**:

- ◆ una sezione **Anagrafica**, che riporta i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- ◆ una sezione **Tracciabilità**, che riporta i dati relativi agli adempimenti e i dati relativi ai sistemi di geolocalizzazione; si tratta, in sostanza, dei dati annotati nei registri cronologici di carico e scarico e nei formulari di identificazione rifiuti (FIR)<sup>20</sup>.

## D.2. CHI È TENUTO AD ISCRIVERSI AL REGISTRO?

**R.2.** Sono tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di seguito indicati<sup>21</sup>:

- ◆ gli **enti** e le **imprese** che effettuano il **trattamento dei rifiuti**;
- ◆ i **produttori di rifiuti pericolosi**<sup>22</sup>;
- ◆ gli **enti** e le **imprese** che **raccolgono** o **trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi**;
- ◆ i **Consorzi** istituiti per il **recupero** e il **riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti**;
- ◆ con riferimento ai **rifiuti non pericolosi, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti**<sup>23</sup>

I **soggetti non obbligati**, o per i quali non decorre ancora l'obbligo, **possono iscriversi** al R.E.N.T.Ri **volontariamente**.



Ai **soggetti iscritti** al R.E.N.T.Ri è data la facoltà in qualsiasi momento di procedere alla **cancellazione**, con effetto a partire **dall'anno solare successivo**<sup>24</sup>.

Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al R.E.N.T.Ri gli imprenditori agricoli<sup>25</sup> che non producono rifiuti pericolosi.

<sup>20</sup> Da tenere presente che il comma 2, dell'articolo 18, del D.M. n. 59/2023 prevede una ulteriore apposita sezione per i soggetti delegati, attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative di cui all'articolo 21 dello stesso Decreto.

<sup>21</sup> Di cui all'articolo 6 del Decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019.

<sup>22</sup> Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9.

<sup>23</sup> I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

<sup>24</sup> Art. 12, comma 6.

<sup>25</sup> Di cui all'articolo 2135 c.c.



### D.3. CHE COSA SONO IL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI E IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO?

R.3. Con il Decreto RENTRI sono stati approvati anche due nuovi modelli:

- ◆ Il **registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti**<sup>26</sup>, come previsto nell' Allegato I<sup>27</sup>;
- ◆ Il **formulario di identificazione del rifiuto**<sup>28</sup>, come previsto nell' Allegato II<sup>29</sup>.

I nuovi modelli sono utilizzati in **formato cartaceo** dai **sogetti non obbligati all'iscrizione alla piattaforma**, mentre i **sogetti obbligati** all'iscrizione devono utilizzarli in **formato digitale**, a partire dalla data d'iscrizione, per inviare al R.E.N.T.Ri i dati sulle movimentazioni di rifiuti.

I formulari digitali sono visualizzati anche su dispositivi mobili durante il trasporto.



#### I) IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il registro di carico e scarico è lo strumento che rappresenta la **base documentale della tracciabilità dei rifiuti** in quanto in esso devono essere riportati - in ordine cronologico - **tutti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti effettuati**. Nello specifico:

IL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI	
CARICO	SCARICO
Quando si <b>produce un rifiuto in azienda</b> . Tale produzione deve essere registrata sul registro entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e quindi dalla collocazione dello stesso nel deposito temporaneo.	Quando il <b>rifiuto prodotto viene consegnato ad un trasportatore e quindi esce dall'unità produttiva</b> . Anche in questo caso è obbligatorio annotare sul registro lo scarico entro 10 giorni dal ritiro, avendo l'accortezza di indicare il numero di formulario e i riferimenti delle operazioni di carico a cui lo scarico fa riferimento

<sup>26</sup> Di cui all'articolo 190, comma 2, del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

<sup>27</sup> Decreto n 59 del 4 aprile 2023.

<sup>28</sup> Di cui all'articolo 193, comma 1, del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

<sup>29</sup> Decreto n 59 del 4 aprile 2023.



Con il Decreto RENTRI, viene invece **approvato un nuovo modello di trasmissione dei dati**.

Il Decreto RENTRI dispone infatti:

- ◆ **l'approvazione del modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti<sup>30</sup>, e**
- ◆ **che in detto registro "sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto".**

Il registro cronologico di carico e scarico deve essere **tenuto dai soggetti individuati dalla norma<sup>31</sup>, secondo le seguenti modalità:**

- ◆ **sino alla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri, in modalità cartacea**, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;
- ◆ **a partire dalla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri, in modalità digitale**, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il R.E.N.T.Ri, nel rispetto delle disposizioni indicate.

Per quanto riguarda la **compilazione del modello in modalità digitale**, il Regolamento dispone che:

- ◆ **le registrazioni siano rese consultabili agli organi di controllo** con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al R.E.N.T.Ri, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
- ◆ **i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili** e garantiscono l'identificabilità dell'utente;
- ◆ **qualunque rettifica alle registrazioni viene memorizzata con l'identificativo dell'utente** che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;
- ◆ **i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.**

Il registro cronologico va **tenuto:**

- ◆ **in modalità digitale;** o
- ◆ **per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20 che regola i Servizi di supporto alla transizione digitale per i singoli operatori al fine di agevolare l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi del Regolamento R.E.N.T.Ri (art. 4, comma 4).**

<b>OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO IN FORMATO DIGITALE</b>	
<b>SCADENZE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO IN MODALITÀ DIGITALE</b>	<b>DATA PER LA TENUTA IN FORMATO DIGITALE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO<sup>32</sup></b>

<sup>30</sup> Previsto dall'articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006.

<sup>31</sup> Di cui all'articolo 190, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

<sup>32</sup> Art. 4, comma 3, lettera b, Decreto n 59 del 4 aprile 2023 ("Decreto Rentri").



Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI <b>tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025</b>	<b>a decorrere dal 13 febbraio 2025</b>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI <b>tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025</b>	<b>dalla data di iscrizione al RENTRI</b>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI <b>tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026</b>	<b>dalla data di iscrizione al RENTRI</b>

Si segnala che con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica [n. 251](#) del 19 dicembre 2023 vengono **definite le modalità di compilazione**; in particolare, le modalità operative sono indicate [nell'allegato I](#) del citato Decreto oltre alle [successive integrazioni](#) pubblicate nel sito ministeriale dedicato.

## II) IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è il **documento che deve accompagnare il rifiuto dal momento in cui esso esce dall'unità produttiva in cui è stato prodotto, fino alla consegna al destinatario**. Il formulario di identificazione deve essere emesso per ogni tipo di rifiuto trasportato, per ogni produttore o detentore di tale rifiuto e per ogni operazione di recupero o smaltimento cui esso è destinato.

Il Decreto RENTRI detta la disciplina di tale formulario, approvando, in particolare, un nuovo modello e distinguendo:

- ◆ un formulario "cartaceo"; ed
- ◆ un formulario "digitale".

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
CARTACEO <sup>33</sup>	DIGITALE
<p>I produttori di rifiuti non iscritti al R.E.N.T.Ri tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.</p> <p>Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è generato conformemente ai modelli di cui all'Allegato II;</li> </ul>	<p>Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è un documento informatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ emesso e gestito in modalità digitale, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20;</li> <li>◆ che va vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione</li> </ul>

<sup>33</sup> Dal 4 novembre, come da [comunicato](#), gli operatori possono stampare, dall'area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.

I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.

Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all'iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo.

Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.

I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI. Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.



- ◆ è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il R.E.N.T.Ri;
- ◆ è stampato su moduli A4;
- ◆ è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore.

La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire mediante:

- ◆ consegna diretta da parte del trasportatore;
- ◆ posta elettronica certificata (PEC) da parte del trasportatore;
- ◆ i servizi specifici resi disponibili dal R.E.N.T.Ri.

utilizzabile attraverso il R.E.N.T.Ri che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle Camere di Commercio;

- ◆ viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto<sup>34</sup>.

Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto:

- ◆ va accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto; oppure
- ◆ va garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili.



La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del R.E.N.T.Ri<sup>35</sup>.

#### OBBLIGO DI EMISSIONE DEL FIR IN FORMATO DIGITALE

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale

**a decorrere dal 13 febbraio 2026**

**DATA DI ENTRATA IN  
VIGORE DEI NUOVI  
MODELLI**



#### **A DECORRERE DAL 13 FEBBRAIO 2025**

Scadenza per l'adozione dei nuovi **modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)**, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI,

<sup>34</sup> La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto va effettuata mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente.

<sup>35</sup> Consente di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del Decreto legislativo n. 152 del 2006.



Si segnala che anche per le **modalità di compilazione del FIR** si fa riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica [n. 251](#) del 19 dicembre 2023 e in particolare all' [allegato II](#) del Decreto.

#### D.4. QUALI SONO LE TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO?

##### R.4. Il R.E.N.T.Ri avrà un **avvio graduale**.

È previsto un periodo **transitorio più ampio, con adesioni scaglionate nell'arco di 18-30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento**, a seconda delle dimensioni delle aziende. Le prime iscrizioni, riservate ai produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi **con più di 50 dipendenti**, inizieranno solo **a partire da dicembre 2024**.

A decorrere dal 15 giugno 2023 (data di entrata in vigore del D.M. n. 59/2023), l'iscrizione al RENTRI avverrà secondo le seguenti tempistiche:

TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO	
<p><b>DAL 15 DICEMBRE 2024</b> ed entro i sessanta giorni successivi (13 febbraio 2025)</p>	<p>Dovranno iscriversi gli operatori, <b>rientranti nelle seguenti categorie</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,</li> <li>◆ trasportatori e intermediari di rifiuti,</li> <li>◆ imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.</li> </ul> <p><b>Dal 13 febbraio 2025</b> questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.</p> <p><b>Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti</b>, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulare di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.</p>
<p><b>DAL 15 GIUGNO 2025</b> ed entro i sessanta giorni successivi (14 agosto 2025)</p>	<p>enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi <b>con più di 10 dipendenti</b></p>
<p><b>DAL 15 DICEMBRE 2025</b> ed entro i sessanta giorni successivi (13 febbraio 2026)</p>	<p>per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi</p>



**Il numero dei dipendenti** dovrà essere calcolato in base al numero degli stessi presenti al **31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento**.



Nel caso in cui un **operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze indicate sopra, l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.**

#### D.5. QUALI SONO GLI OBBLIGHI CHE SCATTANO DAL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE?

**R.5.** A seguito dell'iscrizione nel Registro, i soggetti tenuti all'iscrizione devono:

- ◆ versare i **contributi annuali** e i **diritti di segreteria**, a copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del Registro;
- ◆ **trasmettere al R.E.N.T.Ri** - con cadenza mensile - i **dati contenuti nel registro dei carico e scarico** e nei **formulari**;
- ◆ **garantire** la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti **di sistemi di geolocalizzazione**.

ADEMPIMENTI	
<b>DIRITTI DI SEGRETERIA</b>	<p>un diritto di segreteria, con riferimento ad ogni unità locale<sup>36</sup> soggetta all'obbligo di iscrizione.</p> <p>Lo stesso diritto viene anche previsto per ogni eventuale successiva variazione.</p>
<b>CONTRIBUTI ANNUALI</b>	<p>A copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del R.E.N.T.Ri, è previsto il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale.</p> <p>Sia il contributo annuale che il diritto di segreteria dovranno essere versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come sopra individuata.</p> <p>Il contributo annuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione;</li> <li>◆ per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.</li> </ul> <p>L'importo del contributo annuale è diversificato e decrescente per le tre classi di utenti tenute all'iscrizione al R.E.N.T.Ri, previste dall'articolo 13, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati;</li> <li>◆ gli enti o le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;</li> <li>◆ per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati all'iscrizione al Registro. Il numero di dipendenti è</li> </ul>

<sup>36</sup> Per "unità locale" si intende: (I) una **sede operativa**, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio; oppure (II) una **sede amministrativa o gestionale**, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione.



	<p>calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</p>
<b>TRASMISSIONE DATI</b>	<p>A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvederanno alla trasmissione al R.E.N.T.Ri dei dati contenuti nel registro di carico e scarico secondo le modalità che sono state stabilite con il <a href="#">Decreto direttoriali n. 143</a> del 6 novembre 2023. Nello specifico, il Decreto ha individuato con apposito <a href="#">documento operativo</a> le modalità operative di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a)<sup>37</sup>;</li> <li>◆ Istruzioni per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b)<sup>38</sup>;</li> <li>◆ Requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c)<sup>39</sup>;</li> <li>◆ Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l'assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g)<sup>40</sup>.</li> </ul>
<b>GEOLOCALIZZAZIONE</b>	<p>i soggetti obbligati all'iscrizione al R.E.N.T.Ri che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato. In particolare, il <a href="#">Decreto direttoriale n. 253</a> del 12 dicembre 2024 ha individuato le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell'autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;</li> <li>◆ il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall'autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;</li> <li>◆ i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;</li> </ul>

<sup>37</sup> Le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché' il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

<sup>38</sup> le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;

<sup>39</sup> I requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;

<sup>40</sup> le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20 (Servizi di supporto alla transizione digitale).



	<p>◆ i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore.</p> <p>Le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili, a decorrere dal 12 febbraio 2027<sup>41</sup>.</p>
--	---



I diritti di segreteria, il contributo annuale dovranno essere corrisposti con le modalità di pagamento previste per le pubbliche amministrazioni (PagoPA).

I **contributi** sono **definiti nella misura riportata nella Tabella I all'Allegato III del Decreto**, che si riporta di seguito:

SOGGETTI OBBLIGATI	DIRITTI DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE 1° anno	CONTRIBUTO ANNUALE Anni successivi al 1°
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi <b>con più di 50 dipendenti</b> , e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi incluse le imprese di autotrasporto operanti nel settore rifiuti	<b>10 euro</b>	<b>100 euro</b>	<b>60 euro</b>
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi <b>con più di 10 dipendenti</b>	<b>10 euro</b>	<b>50 euro</b>	<b>30 euro</b>
per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi	<b>10 euro</b>	<b>15 euro</b>	<b>10 euro</b>

Con apposito [Decreto n. 254](#) del 12 dicembre 2024 sono stati pubblicati i seguenti manuali<sup>42</sup>:

#### DOCUMENTI UTILI

[Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;](#)

<sup>41</sup> Dodicesimo mese dalla data di cui all'articolo 13, comma 1 lettera c) del D.M. 4 aprile 2023, n.59 e con l e con modalità che verranno indicate con un successivo Decreto

<sup>42</sup> ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59.



[Manuale per l'emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto](#)

[Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori](#)

[Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati](#)

[Manuale per l'accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione](#)

#### D.6. IN COSA CONSISTE LA POSSIBILITÀ DI DELEGA?

**R.6.** Tra le note positive di questa riforma, si segnala **la possibilità di delegare per gli adempimenti alle associazioni imprenditoriali e alle loro società di servizi**, oppure al **gestore del servizio della raccolta**. Disposizione fondamentale per le aziende, che potranno continuare ad assolvere ai nuovi obblighi avvalendosi di tali soggetti. I produttori iniziali di rifiuti - anche per le attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, al momento dell'iscrizione o anche in una fase successiva - potranno delegare le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di loro diretta emanazione al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento R.E.N.T.Ri, rimanendo, tuttavia, "responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema". A tal fine, i soggetti delegati, pertanto, dovranno:

- ◆ iscriversi al R.E.N.T.Ri in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti;
- ◆ trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal regolamento.



## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

#### [Provvedimento 24728 del 31 gennaio 2025](#)

Individuazione dei **dati rilevanti** ai fini dell'applicazione degli **indici sintetici** di affidabilità fiscale per il **periodo di imposta 2025** e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2025.

- ◆ Allegato 1 – Ulteriori dati per l'applicazione degli Isa al periodo d'imposta 2025.
- ◆ Allegato 2 – Elenco delle attività economiche per le quali effettuare la revisione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2025.

#### [Provvedimento 25916 del 31 gennaio 2025](#)

Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di dicembre 2024.

#### [Provvedimento 25972 del 31 gennaio 2025](#)

Approvazione dei **modelli di comunicazione** di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, **per l'utilizzo** del contributo sotto forma di **credito d'imposta** per gli **investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica**, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica.

- ◆ [Modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)
- ◆ [Modello di comunicazione integrativa](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione per il modello di comunicazione integrativa](#)

#### [Provvedimento 25986 del 31 gennaio 2025](#)

Approvazione del **modello di comunicazione** per l'**utilizzo** del contributo sotto forma di **credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica**, in favore delle **imprese** attive nel **settore**



---

della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall'articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica.

- ◆ [Modello di comunicazione della ZES unica agricoltura](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)
- ◆ [Modello di integrazione ZES unica agricoltura](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione del modello di integrazione ZES unica agricoltura](#)

---

[Provvedimento 25978 del 31 gennaio 2025](#)

**Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta** - Disposizioni di attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

- ◆ Allegato 1 – Codici tributo
  - ◆ Allegato 2 - Note modello F24/770
  - ◆ Allegato 3 – Specifiche tecniche per la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate e relativi versamenti
  - ◆ Allegato 4- Prospetto delle ritenute/trattenute operate
- 



---

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Risoluzione 10/E del 6 febbraio 2025](#)

Istituzione del **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate** di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60

---

## RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA

---

[Risposta istanza 1 del 3 febbraio 2025](#)

Chiarimenti sulla **nozione di metalli preziosi** rilevanti **ai fini delle plusvalenze** di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

---

[Risposta istanza 2 del 3 febbraio 2025](#)

**Imposta sostitutiva** nella misura del 15% sui **compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale** - Articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73.

---

[Risposta istanza 3 del 3 febbraio 2025](#)

**Imposta di bollo** su attestazioni annuali **rilasciate dai comuni o loro delegati**.

---

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Le **Risposte alle istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 18 del 31.01.2025 alla n. 20 del 04.02.2025** sono **consultabili** direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di GENNAIO 2025](#)
  - ◆ [Risposte alle istanze di interpello di FEBBRAIO 2025](#)
- 



## LO SCADENZARIO DAL 07.02.2025 AL 21.02.2025

Lunedì 17 febbraio 2025

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Lunedì 17 febbraio 2025

**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche. **L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

Lunedì 17 febbraio 2025

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **gennaio 2025** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì 17 febbraio 2025

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel **mese di gennaio**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 febbraio 2025

I **sogetti residenti** che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **gennaio** relativi a **contratti di locazione breve**,



---

	tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Lunedì 17 febbraio 2025	I <b>Condomini</b> , in qualità di sostituti d'imposta <b>che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di gennaio</b> per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, <b>devono versarle</b> con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Lunedì 17 febbraio 2025	I <b>soggetti incaricati</b> al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le <b>ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.</b> effettuate nel <b>mese precedente</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 febbraio 2025	Le <b>imprese di assicurazione</b> devono effettuare il versamento delle <b>ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita</b> stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, <b>corrisposti o maturati nel mese precedente</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 17 febbraio 2025	I <b>soggetti IVA</b> devono procedere <b>all'emissione e registrazione delle fatture differite</b> relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel <b>mese solare precedente</b> . La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Lunedì 17 febbraio 2025	Le <b>Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco</b> che hanno effettuato l'opzione per il <b>regime fiscale agevolato</b> di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere <b>all'annotazione</b> , anche con unica registrazione, <b>dell'ammontare dei corrispettivi</b> e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di <b>attività commerciali</b> , con <b>riferimento al mese precedente</b> , nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
Lunedì 17 febbraio 2025	I <b>contribuenti Iva mensili</b> devono versare l'imposta dovuta <b>per il mese di gennaio</b> (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---



---

Lunedì 17 febbraio 2025

I **sogetti passivi che facilitano**, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Lunedì 17 febbraio 2025

Le **associazioni sportive dilettantistiche**, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la **liquidazione e il versamento dell'Iva** relativa al **quarto trimestre 2024**, tramite modello F24.

---

Lunedì 17 febbraio 2025

**Liquidazione IVA** relativa al **4° trimestre 2024** da parte dei **contribuenti "speciali"** e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

#### **Contribuenti trimestrali speciali (naturali)**

Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e **senza l'applicazione degli interessi dell'1%**. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

- ◆ distributori di carburanti
- ◆ autotrasportatori di merci conto terzi
- ◆ esercenti attività di servizi al pubblico
- ◆ esercenti arti e professioni sanitarie.

I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali "ordinari" (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) **ad eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio** dell'anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

---

Lunedì 17 febbraio 2025

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, nonché **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio



---

2015), devono **versare l'iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

---

Giovedì **20 febbraio 2025**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese precedente** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

---

